REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 [2], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1165/87 [4], stabilisce la data entro la quale il burro posto in vendita dall'organismo d'intervento deve essere stato immagazzinato ; che per permettere il proseguimento delle vendite di burro destinato alla denaturazione occorre anticipare la data di immagazzinamento del burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 % ;

considerando che in virtù del citato regolamento e qualora il burro aggiudicato non sia destinato alla denaturazione, i controlli vengono effettuati fino alla produzione del mangime composto e pertanto le cauzioni di trasformazione sono svincolate solo al termine di quest'ultima fase ; che qualora sia possibile dedurre dalla composizione della premiscela il tenore della materia grassa butirrica del mangime composto, la normativa dispensa dall'obbligo di procedere ad un controllo del mangime mediante prelievo di campioni ; che, qualora la composizione della premiscela sia autorizzata dallo Stato membro di fabbricazione, sembra opportuno rendere meno rigide le procedure di controllo e svincolare le cauzioni di trasformazione fin dalla fase della premiscela ; che d'altronde, dall'esperienza emerge che l'uso di traccianti nel burro concentrato o nella premiscela costituisce una garanzia sufficiente, che permette lo svincolo parziale, in questa fase, della cauzione di trasformazione ;

considerando che l'esperienza insegna che, trattandosi di mangimi composti, è preferibile riservare all'impresa il compito di identificare la partita di fabbricazione nell'ambito del suo programma di produzione, alla luce della considerazione che tali mangimi non sono omogenei ;

considerando che la normativa prevede la possibilità di incorporare dei traccianti nel corso della trasformazione del burro in premiscela o in burro concentrato ; che, alla luce della situazione del mercato, appare possibile modificare la definizione dei traccianti di cui è ammessa l'utilizzazione ;

considerando che a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 2409/86, il termine per la denaturazione del burro è di 60 giorni ; che esso si rivela troppo breve se si tiene conto delle possibilità di movimentazione a disposizione di determinati organismi d'intervento ; che è pertanto opportuno prorogarlo ;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è preferibile prevedere, nell'ambito del processo di denaturazione del burro aggiudicato, che i controlli siano effettuati sul prodotto ottenuto dopo la denaturazione e che le cauzioni siano svincolate a questo stadio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 e immagazzinato anteriormente al 1° luglio 1984 ovvero, limitatamente al burro avente un tenore di materia grassa inferiore all'82 %, immagazzinato entro il 1° gennaio 1985. »

2) Agli articoli 4 e 5, i termini « quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE » sono soppressi.

3) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i termini « 1,1 kg » sono sostituiti dai termini « 0,9 kg » e la cifra « 325 » è sostituita dalla cifra « 320 ».

4) All'articolo 9, il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Ai sensi del presente regolamento sono considerati alimenti composti per animali :

— gli alimenti completi quali definiti dall'articolo 2, lettera d) della direttiva 79/373/CEE ;

— gli alimenti complementari quali definiti dall'articolo 2, lettera e) della direttiva 79/373/CEE nonché le premiscele con una composizione caratteristica per mangimi e autorizzata dalla competente autorità dello Stato membro di produzione. »

---

[1] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
[3] GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
[4] GU n. L 112 del 29. 4. 1987, pag. 29.

5) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 non si applica agli alimenti composti per animali consegnati con cisterne o contenitori, alle condizioni di cui all'articolo 11 :

— ad un'impresa incaricata di trasformarli in alimenti completi quali definiti dall'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino,

oppure

— ad un'azienda agricola o zootecnica che utilizzi tali mangimi composti ».

6. All'articolo 13, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14, punto 2, per partita di fabbricazione s'intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione. »

7) All'articolo 14, punto 1, ultimo comma, i termini « del presente articolo » sono sostituiti dai termini « del presente punto ».

8) All'articolo 14 è aggiunto il seguente punto 4 :

« 4. Nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, il controllo di cui al punto 2, lettera a) si considera effettuato anche se l'aggiudicatario presenta una dichiarazione dell'impresa di cui all'articolo 10, primo trattino, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, nella quale l'impresa conferma :

— i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto dall'articolo 5 ;

— di essere a conoscenza delle sanzioni a cui si espone a livello nazionale se, in occasione del controllo previsto dal punto 2, lettera b) o di qualsiasi altro controllo effettuato dalle pubbliche autorità si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti. »

9. All'articolo 15 bis, paragrafo 1, il testo della frase preliminare è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il concorrente, quale definito all'articolo 3, può partecipare alla gara senza sottoscrivere alle condizioni previste all'articolo 4, ai titoli II e III e all'articolo 14 se si impegna per iscritto a denaturare nella Comunità il burro acquistato ai fini della sua incorporazione negli alimenti composti per animali, incorporandolo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 17 ».

10) All'articolo 15 bis, paragrafo 4 e all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, i termini « prodotto finito » sono sostituiti dai termini « prodotto ottenuto ».

11) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è completato dalla seguente frase :

« La cauzione di trasformazione può tuttavia essere svincolata nella misura di un terzo del suo importo se nel burro concentrato o nella premiscela sono stati incorporati i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. »

12) All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, i termini « termine di 60 giorni » sono sostituiti dai termini « termine di 90 giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'8 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente